

AVV. MARTA RENIERI
NOTAIO
Via dei Della Robbia n. 78
Firenze

Registrato a Firenze
il 13/04/2021
al n. 15132 Serie 1T

Repertorio n. 12776

Raccolta n. 8469

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue del mese di marzo dell'anno
duemilaventuno alle ore 17.51 (diciassette e cinquantuno
minuti).

In Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, nel mio studio.

Avanti a me, Avv. Marta RENIERI, Notaio in Firenze, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato
e Pistoia,

è comparsa la signora

MANCINI Isabella, nata a Firenze il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e

residente a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la quale dichiara di intervenire al

presente atto nella sua qualità di Presidente

dell'Associazione di promozione sociale

"NOSOTRAS ONLUS"

con sede a Firenze in Via Faenza n. 103, codice fiscale

94069640483, Partita IVA 06805980486.

Detta Comparsante, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi richiede di assistere, onde redigerne verbale

in forma pubblica, alla assemblea della predetta

Associazione, riunita per deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Revisione e adeguamento dello Statuto dell'Associazione

in base alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore;

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio

procedo

alla redazione del verbale della assemblea della predetta

Associazione, e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea - a norma dell'articolo

15 dello Statuto - il costituito Presidente, signora MANCINI

Isabella, la quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE CHE

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda

convocazione, per questi giorno, luogo ed ora, mediante

avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto in

data 8 marzo 2021;

- l'assemblea si svolge anche mediante mezzi di

telecomunicazione, in collegamento audio-video, in

conformità all'articolo 73, comma 4, del D.L. 18/2020

convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27;

- il suddetto collegamento in audio-video conferenza

garantisce l'identificazione dei partecipanti, la loro

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- sono presenti n. xxx associati, in regola con il versamento

della quota sociale, in proprio o per delega o mediante

collegamento in audio-video conferenza, secondo il **foglio**

delle presenze che viene allegato al presente atto sotto la

lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale;

- sono presenti per il Consiglio di Presidenza:

* se medesima, sopra meglio generalizzata, in qualità di
Presidente;

* ALVARADO FLORES Antonio Erasmo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ottobre XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità
di Vice Presidente;

* LORINI Anna Maria, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di Tesoriere
e Segretaria;

- che non esiste al momento Organo di Controllo;

- tutti gli intervenuti hanno la possibilità di interloquire
e di scambiarsi documenti a mezzo del più volte richiamato
collegamento in audio-video conferenza.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la
legittimazione ad intervenire di tutti i presenti

DICHIARA

l'assemblea regolarmente costituita, ai sensi di legge, ed
in grado di deliberare sul punto all'ordine del giorno.

SI APRE LA SEDUTA

Prende la parola il Presidente, il quale illustra ai
presenti la necessità per la Associazione di adeguare
l'attuale Statuto alla normativa dettata dal Codice del
Terzo Settore (cosiddetto CTS) in materia di Associazioni di
promozione sociale in modo tale che la stessa possa essere

iscritta come Associazione di promozione sociale nel

R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore),

previsto dall'articolo 45 del citato CTS. All'uopo, ella

illustra tutte le modifiche necessarie e fa altresì presente

che l'iscrizione al Registro dovrà avvenire con le modalità

indicate dal CTS, non appena il R.U.N.T.S. sarà istituito.

Il Presidente evidenzia come sia necessario, ai sensi

dell'articolo 30 del CTS nominare un Organo di Controllo,

che propone nella persona del Dottor Gabriele Ferradini,

nato a Fucecchio (FI) il XXXXXXXXX, per la durata di tre

esercizi.

Il Presidente propone altresì di chiedere il riconoscimento

della personalità giuridica a norma dell'articolo 22 del Cts

tramite l'iscrizione al RUNTS avendo l'associazione un

patrimonio liquido e disponibile superiore ai 15.000,00

(quindicimila) euro, come evidenziato nell'estratto conto

alla data del 22 marzo 2021, che viene a me notaio esibito.

Terminata la propria esposizione, il Presidente dichiara

aperta la discussione.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, mediante

consenso espresso per alzata di mano dai soci qui presenti e

verbalmente dai soci collegati in audio-video conferenza,

come dal Presidente accertato ed a me Notaio comunicato

DELIBERA

1) di adeguare lo Statuto sociale alla normativa prevista

dall'articolo 20 e seguenti del D.Lgs n. 117/2017 (Codice

del Terzo Settore) in materia di Associazioni di promozione

sociale;

2) di approvare lo Statuto così come revisionato e già

conosciuto dagli associati; **Statuto che, nella sua versione**

aggiornata, viene allegato al presente atto sotto la lettera

"B", per formarne parte integrale e sostanziale;

3) di nominare un Organo di Controllo monocratico, ai sensi

dell'articolo 30 del CTS, nella persona del Dottor Gabriele

Ferradini, nato a Fucecchio (FI) il 28 marzo 1974 e

domiciliato a Fucecchio (FI) in Piazza Donnini n. 15, codice

fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto in data 4 dicembre

2007 nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero

di Giustizia con il n. 148721, per tre esercizi, il quale,

presente in audio-video conferenza, accetta la carica

dichiarando l'insussistenza a proprio carico di alcuna delle

cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

4) di chiedere il riconoscimento della personalità

giuridica, attraverso l'iscrizione al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), nelle modalità di

legge;

5) di conferire mandato al Presidente dell'Associazione,

signora MANCINI Isabella, sopra meglio generalizzata, per

l'attuazione delle presenti delibere, con i più ampi poteri,

apportando all'allegato Statuto tutte le modifiche richieste

dalle competenti Autorità ed anche al fine di ottenere

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(R.U.N.T.S.).

Non essendovi altro da discutere e deliberare, e nessuno

avendo preso la parola, il Presidente dichiara sciolta

l'Assemblea alle ore 18.40 (diciotto e quaranta minuti).

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a

carico della Associazione.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2 e comma 5, del D.Lgs

117/2017, il presente atto è esente da imposta di registro e

da imposta di bollo.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

La comparente consente il trattamento dei suoi dati

personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno

essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del

quale ho dato lettura alla Comparente, che approvandolo e

confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 18.40

(diciotto e quaranta minuti).

Atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno, consta di due fogli per sette

pagine scritte fino qui.

F.to: Isabella Mancini

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)

ELENCO SOCIE/ NOSOTRAS ONLUS 2021
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 MARZO 2021
PARTECIPANTI

HAFIDA	BOUCHIDA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
FANNA	LORINI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
GAIA	SCREPANTI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ad Anna Maria della
ISABELLA	MANGINI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
HIND	BADADA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
PERLA	GHIONNA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
AMARILDO	CINGARJA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
LAURA	GACCIONE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
MATILDE	MURGUETHYJO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
SARA	GHEBREYESUS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
CRISTINA	CALDONAZZO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
GLORIA	ANDARUS BIMBI OKOMINA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
LAILA	ABLAHMED	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
ALICE	CONCARI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole
ANTONIO ERASMO	ALVARADO FLORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	die sole

ALLEGATO ⁴⁸
 REP. N. 1276/8465

Lucia P...



Allegato "B" al Repertorio n. 12776/8469

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "NOSOTRAS APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), d) i), q), u), v) e w) del comma 1 del succitato art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico, conformemente allo svolgimento delle attività di interesse generale sopra indicate, l'associazione avrà lo scopo di:

A) Promuovere l'autodeterminazione di tutte le donne, valorizzando la soggettività delle immigrate;

B) Promuovere iniziative per assicurare a tutte le donne presenti in Italia i diritti civili, politici e sociali;

	C) Assumere iniziative per eliminare qualunque forma di violenza contro le donne, che è violazione dei diritti umani così come descritto dalla Carta di Istanbul comprese forme di violenza derivanti da abitudini consuetudinarie o tradizionali, radicate in pregiudizi culturali o forme di estremismo;	
	D) Valorizzare le competenze individuali di tutte le donne in vista dell'accesso a lavori più qualificati, sia dal punto di vista remunerativo che professionale;	
	E) Realizzare spazi di incontro, scambio e comunicazione tra donne di diverse provenienze, geografiche e culturali;	
	F) Favorire la pace, la giustizia sociale, il mutuo auto aiuto e la solidarietà;	
	G) Rifiutare, prevenire, contrastare ogni tipo di razzismo e forma di xenofobia così come ogni forma di discriminazione, anche a tutela di persone LGBTQI+;	
	H) Opporsi allo sfruttamento delle donne in tutte le sue forme; opporsi a ogni tipo di discriminazione praticata in base ai criteri di nazionalità, religione, cultura, sesso, appartenenza economica e sociale;	
	I) Opporsi alla guerra e ad ogni forma di violenza fisica e psichica agita su donne.	
	Per il concreto perseguimento delle attività di interesse generale, e degli scopi sopra elencati, l'Associazione potrà, sia in proprio che per conto di soggetti terzi:	
	1) Gestire un Centro Interculturale dedicato alle donne, a Firenze, dove esse possano promuovere una conoscenza delle diverse realtà culturali presenti sul territorio italiano;	
	2) Gestire accoglienze (appartamenti per l'autonomia) per garantire	

la tutela e la presa in carico di donne, italiane e migranti, in situazione di vulnerabilità e/o disagio economico, sociale e abitativo, con figli o meno, e donne che arrivano da percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, o provenienti da segnalazioni del codice rosa o donne che, già uscite da percorsi di tutela post-violenza, necessitano di ulteriore supporto.

3) Gestire strutture con caratteristiche ludiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero (spazio giochi, ludoteca);

4) Dare sostegno e consulenza legale alle donne che si trovano in difficoltà;

5) Promuovere o realizzare azioni di sostegno economico alle donne ed alle famiglie di immigrate/i in situazione di disagio e pertanto potrà attivare microcredito, borse di studio, prestiti d'onore ovvero promuovere reti di sostegno ed in genere ogni forma di sostegno economico diretto alle famiglie ed ai singoli;

6) Promuovere e sostenere iniziative di imprenditoria femminile quali ristoranti, laboratori artigianali; laboratorio teatrale, attività legate alla cura del corpo ecc.

7) Promuovere attività di ricerca sull'identità femminile nelle diverse forme di collaborazione con enti, istituzioni, università, altre realtà culturali italiane e straniere,

8) Promuovere attività di ricerca e informazione sul mondo dell'infanzia, dell'adolescenza delle/dei giovani;

9) Produrre materiale didattico e realizzare interventi formativi su argomenti dell'interculturalità sia per gli insegnanti che per gli studenti di

	ogni ordine sia nell'ambito scolastico che extra-scolastico;	
	10) Sostenere le immigrate/gli immigrati nelle pratiche burocratiche indirizzando a seconda dei casi, verso persone ed enti competenti (ricongiungimento familiare, sindacato, casa, questioni legali, affidamento, adozione attraverso l'informazione, maltrattamenti, ecc.);	
	11) Organizzare e realizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni artistico culturali, produrre e raccogliere materiali;	
	12) Attraverso la collaborazione con le famiglie immigrate promuovere attività atte a garantire e valorizzare le diverse culture di cui le/i bambine/i sono portatori (insegnamento della lingua madre ecc.);	
	13) Favorire la socializzazione delle/dei bambine/i;	
	14) Creare un servizio di sostegno psico-pedagogico per famiglie e persone adulte e bambine/i, per favorire un inserimento positivo nella società, produrre e realizzare programmi di informazione attraverso la radio e la televisione, elaborare un bollettino informativo sulle tematiche dell'immigrazione e della comunicazione interculturale;	
	15) Studiare, progettare e realizzare programmi di formazione e di inserimento nel lavoro;	
	16) Promuovere e realizzare l'organizzazione di percorsi formativi in collaborazione con gli ordini professionali (dei medici, degli infermieri/e, assistenti sociali, psicologi/ghe, giornalisti/e etc) per la promozione di conoscenze in ambito interculturale e di contrasto alla violenza di genere in modo specifico per quella inerente le mutilazioni genitali femminili, altre pratiche tradizionali nefaste tradizionali e i matrimoni forzati e precoci;	
	17) Costruire, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti,	

	un Centro di documentazione con funzioni di Osservatorio sull'immigrazione	
	femminile e problematiche connesse, con particolare attenzione alla salute,	
	al corpo, al lavoro, alla famiglia, ai diritti di cittadinanza, alla cultura;	
	18) Costruire una biblioteca dotata di volumi attinenti ai temi che	
	formano oggetto di studio del Centro e alla letteratura, in particolare	
	femminile, dei Paesi di emigrazione, attivando servizi di consultazione,	
	prestito libri e informazione bibliografica; una emeroteca per la raccolta e la	
	consultazione di giornali e riviste riservando uno spazio adeguato alla	
	stampa di produzione femminile; nella biblioteca e nella emeroteca saranno	
	presenti materiali specifici riferiti al tema della mutilazioni genitali femminili;	
	19) Promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale, in	
	particolare tra i paesi coinvolti nel fenomeno delle migrazioni attraverso	
	ricerche e attività culturali (dibattiti, convegni, formazione e informazione)	
	e con progettazioni finanziate da enti pubblici o privati;	
	20) Coinvolgere e sensibilizzare l'opinione pubblica e la popolazione	
	dei territori interessati sui temi di cooperazione internazionale; anche in	
	collaborazione con altre organizzazioni e reti, nazionali, europee,	
	extracomunitarie e sopranazionali.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,	
	della quota associativa.	
	L'associazione fa propri integralmente i principi enunciati nella	
	Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione, in via del tutto strumentale, potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che l'organo amministrativo valuti opportuna o necessaria al migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, enti e coordinamenti aventi finalità analoghe e/o affini alle proprie.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di

amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,

codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente

Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi associativi;

- la natura del contributo che intende fornire alla vita associativa ed

agli scopi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse

generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di

amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione

della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei

casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino

tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi

di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto,

degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica o altro strumento che consenta la tracciabilità, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di

	responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo	
	o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in	
	proprio o per delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,	
	gli amministratori non hanno voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno	
	$\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	E' possibile la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre	
	in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare	
	deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti constatare le modalità e proclamare i	
	risultati della votazione, identificando gli associati favorevoli, astenuti e	

dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- amministrare l'associazione, deliberando tutti gli atti e i contratti di amministrazione straordinaria e di disposizione del patrimonio

	dell'associazione, nessuno escluso;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà	
	dell'associazione o ad essa affidati;	
	- delega eventuali poteri ai membri dell'organo di amministrazione;	
	- nomina procuratori speciali o generici determinandone le attribuzioni.	
	L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti,	
	compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni	
	e sono rieleggibili senza limite sul numero di mandati.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche	
	associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice	
	civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,	
	pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova	
	che i terzi ne erano a conoscenza.	
	E' possibile la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo	
	mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli	
	accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal	
	verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti constatare le modalità e	
	proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori	

favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' possibile la partecipazione alle riunioni dell' organo di controllo collegiale mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli

accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i sindaci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta all'organo amministrativo che dovrà mettere a disposizione i libri richiesti entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Isabella Mancini

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)